

Il vincolo della responsabilità solidale ex articolo 29 del Dlgs 276/2003 è escluso in alcune ipotesi, piuttosto limitate.

A parte il caso del superamento del termine di due anni per far valere i crediti, previsto dall'articolo 29, il vincolo della corresponsabilità è escluso nel caso in cui il committente sia una persona fisica che non esercita alcuna attività d'impresa. La responsabilità solidale ex articolo 29, poi, è esclusa quando il committente è la pubblica amministrazione, come chiarito dall'articolo 9 del Dl 76/2013.

La responsabilità solidale, inoltre, non si applica nel contratto di spedizione: in base all'articolo 1737 del Codice civile, questo è un mandato che ha per oggetto l'obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Il regime della responsabilità solidale, poi, trova una disciplina specifica nel contratto di trasporto. Infatti, in base all'articolo 83-bis del Dl 112/2008, la verifica preliminare della regolarità del vettore in aderenza alle modalità previste dalla legge, esclude la responsabilità solidale del committente. L'applicazione della disciplina dell'articolo 29 è stata estesa alla subfornitura per effetto della sentenza della Corte costituzionale 254 del 2017. Secondo la Corte, infatti, se da un lato, la responsabilità solidale del committente per i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti dell'appaltatore è norma eccezionale, dall'altro questa norma non può dirsi eccezionale rispetto all'ambito del lavoro diretto (subfornitura). Ciò perché il contratto di subfornitura conserva rispetto al contratto di appalto dei profili di omogeneità che - ove non si ritenesse applicabile la solidarietà - comporterebbe una disparità di trattamento dei dipendenti del subfornitore rispetto a quelli di un appaltatore. Sulla traccia di quanto statuito dalla Corte costituzionale l'Inl, con nota 6 del 29 marzo 2018, ha chiarito che il regime della responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 si applichi anche ai rapporti tra consorzio aggiudicatario dell'appalto e società consorziate esecutrici. Questa corresponsabilità, infine, sempre secondo il Ministero, si applica anche nei rapporti tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non solo nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile a una filiera di appalto/subappalto, ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (articolo 4, comma 4, del Dlgs 136/2016). Su quest'ultimo punto, sarà necessario attendere la giurisprudenza per comprendere se e come l'orientamento dell'Inl sarà confermato.